

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE 6 – ORDINANZA INTERLOCUTORIA n. 16121, DEPOSITATA il 9 giugno 2021

L'Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2009, ha disconosciuto che Max Services società cooperativa a.r.l. potesse giovare, ai fini fiscali, dello status di cooperativa a mutualità prevalente, ritenendo quindi che, in concreto, alla contribuente non potesse essere riconosciuto lo status di cooperativa a mutualità prevalente, e negata l'applicabilità delle agevolazioni richiamate dal D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 601, art. 14. L'Ufficio accertava il reddito imponibile di C 59.197,26 determinando una maggiore imposta Ires dovuta di C 16.279,00 provvedendo al relativo recupero a tassazione. La contribuente impugnava l'atto impositivo dinanzi alla CTP di Palermo la quale, nel contraddittorio ritualmente instaurato, rigettava il ricorso. Avverso tale pronuncia la società Max Services società cooperativa a.r.l. avanti alla CTR della Sicilia che con sentenza nr 2790/2019 accoglieva il gravame rilevando la mancanza della prova necessaria in ordine al fatto che la società avesse operato in assenza di scopo mutualistico. Osservava al riguardo che tale prova non poteva essere data dal fatto che le prestazioni nell'anno in esame erano state effettuate in favore di un solo cliente e dal fatto che non erano stati eseguiti i ristorni ai soci. Rilevava che l'aver dato lavoro ai soci, da parte della Cooperativa, implicava di per sé il raggiungimento dello scopo statutario che costituisce lo spirito della cooperazione. Sottolineava che l'art 11 del dpr 601/1973 subordina l'applicazione del beneficio, dell'esenzione soltanto al raggiungimento di un determinato rapporto fra, ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci ed altri costi, parametro questo debitamente raggiunto. L'Agenzia delle entrate propone ora ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado. La contribuente non si è costituita.

Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Ufficio ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11 e 14 in relazione all'art 1 comma 462 I. nr 311/2004 e degli art 2513,2514 e dell'art. 2545-sexies c.c., comma 2. Si sostiene che i requisiti mutualistici devono risultare non solo con riguardo all'organizzazione ed agli scopi statutari ma anche con riferimento all'attività in concreto svolta. Si rileva invece che nella specie, come emerge dalla lettura della stessa sentenza, la contribuente nell'anno di imposta in contestazione avesse svolto in forza di un contratto di appalto in precedenza stipulato attività di prestazioni di servizi in favore della società E. L. V. s.r.l. attraverso l'impiego del lavoro dei soci operatori senza operare alcun ristorno in favore di questi ultimi. Si afferma pertanto che tali elementi sarebbero incompatibili con il riconoscimento dello scopo mutualistico. Ritiene la Corte che tale tematica non è stata in alcun modo esaminata e non esistono precedenti specifici sicché appare opportuno rimettere gli atti alla sezione V per un maggior approfondimento della questione.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla sezione V. Roma 24.3.2021 Il Presidente Roberto Giovanni Conti